

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 31 gennaio 2017

Sul testo unificato e sugli emendamenti ad esso riferiti, concernente i disegni di legge:

**(447) Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri**

**(1611) VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie**

**(2492) MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri**

La Commissione, esaminato il testo unificato adottato dalla 12<sup>a</sup> Commissione sui disegni di legge nn. 447, 1611, 2492 (disciplina delle attività funerarie) e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che il provvedimento stabilisce i principi fondamentali in materia di disciplina delle attività funerarie, intese come il complesso dei servizi e delle funzioni attinenti al trattamento e alla sepoltura ovvero alla cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria;

considerato che, per quanto riguarda le competenze della 14<sup>a</sup> Commissione vengono primariamente in rilievo:

- l'articolo 3, ove si prevede che le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo principi di concorrenza nel mercato con modalità che tutelano l'effettiva libertà di scelta del defunto e dei suoi familiari. Si prevede altresì che l'esercizio delle attività funebri è riservato alle imprese funebri e ai centri di servizio funebre, come disciplinati dagli articoli 4, 5 e 6;

- l'articolo 18, ove si prevede che i servizi cimiteriali sono servizi locali di interesse economico generale, disciplinati dalla legge in titolo e, in quanto compatibile, dalla legislazione in materia di servizi pubblici essenziali;

- l'articolo 19, concernente la regolamentazione del servizio di illuminazione votiva;

- l'articolo 22, che incide sulla assoggettabilità all'IVA delle prestazioni di servizi fornite da agenzie di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività;

valutato che:

- l'articolo 4, comma 10, prevede che per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea si

---

Al Presidente  
della 12<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE (sui servizi nel mercato interno) e le relative disposizioni nazionali di recepimento;

- l'articolo 5, comma 3, prevede che il personale che svolge attività funebri, in possesso di titoli abilitanti rilasciati in altri Stati membri dell'Unione europea, può esercitare la propria attività nel territorio nazionale a condizione che i programmi di formazione e le relative procedure abilitanti siano equipollenti a quelli previsti con il decreto interministeriale di cui al comma 1 (che dovrà determinare adeguati requisiti formativi e relativi titoli abilitanti, validi per l'intero territorio nazionale) ovvero siano corrispondentemente integrati mediante appositi corsi di formazione. I criteri di valutazione dell'equipollenza e le caratteristiche dei corsi integrativi sono stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1;

- l'articolo 19, comma 5, impone che le concessioni di illuminazione elettrica votiva in essere alla data di entrata in vigore della legge, affidate in maniera non conforme alla normativa dell'Unione europea, cessano alla data di scadenza indicata nel contratto e non possono essere ulteriormente prorogate;

- la direttiva 2006/112/CE, in materia di imposta sul valore aggiunto, richiama le prestazioni di servizi fornite da agenzie di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività sia nell'allegato III, che contiene l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad aliquota ridotta, sia nella parte B dell'allegato X, che contiene l'elenco delle operazioni che gli Stati membri possono continuare ad esentare;

valutato che le disposizioni del testo unificato, anche in considerazione delle disposizioni prima richiamate, nonché gli emendamenti della relatrice 1.1, 2.1, 5.4, 7.3, 8.26, 10.1, 11.5, 16.12, 18.1, 19.11, 20.3 e gli altri emendamenti, non presentano profili di contrasto con la normativa europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare il disposto di cui all'articolo 53 della legge n. 234 del 2012, rubricato *Parità di trattamento*, ove si dispone che "Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea".

In tal senso, requisiti di accesso alle attività funerarie che siano differenziati tra imprese italiane e imprese di uno Stato membro dell'Unione potrebbero condurre all'applicazione della disposizione prima citata, con i conseguenti effetti di legge.

Valeria Cardinali